COMMISSIONE V

DIFESA

CIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 23 NOVEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore CARRARA: Norma interpretativa autentica del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, articolo 3, comma *a*), e articolo 7 che soppresse il ruolo degli ufficiali del Servizio tecnico del Genio. (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*). (2285) 669

PRESIDENTE 669, 670

PIETROSANTI, *Relatore* 669

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 670

Votazione segreta:

PRESIDENTE 671

La seduta comincia alle 9,40.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge del Senatore Carrara: Norma interpretativa autentica del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, articolo 3, comma a), e articolo 7 che soppresse il ruolo degli ufficiali del Servizio tecnico del Genio. (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato). (2285).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Carrara: Norma interpretativa autentica del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, articolo 3, comma *a*), e articolo 7 che soppresse il ruolo degli ufficiali del Servizio tecnico del Genio.

L'onorevole Pietrosanti, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PIETROSANTI, *Relatore*. Mi sono occupato personalmente di questo problema, che investe i limiti di età degli ufficiali del soppresso ruolo del Servizio tecnico del genio militare, e, in data 14 settembre 1951, ho presentato una proposta di legge che collima perfettamente col provvedimento oggi in discussione, con la sola differenza che, mentre il senatore Carrara, forse più opportunamente di me, ha proposto una norma interpretativa autentica del decreto legislativo in questione, io, nella mia proposta, formulai un comma aggiuntivo all'articolo 7 di quel decreto. L'effetto è, però, perfettamente identico, ed anzi, ripeto, la norma interpretativa è più opportuna del comma aggiuntivo. Perciò, nella relazione che sto per farvi, non posso che richiamarmi alla relazione che unii alla mia proposta.

In attesa che venga stabilito il nuovo ordinamento definitivo dell'esercito, è stato emanato il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, che, fra l'altro, con l'articolo 3 dispone la soppressione dei ruoli di mobilitazione delle varie armi, del servizio centro rifornimento quadrupedi, del servizio geografico, dei maestri direttori di banda, e dei maestri di scherma, ecc., nonché del Servizio tecnico del genio.

Quest'ultimo era stato istituito con legge 9 gennaio 1940, n. 370. Vi appartenevano ufficiali di elevata e specifica cultura, muniti di laurea in ingegneria e che avevano frequentato, con esito favorevole, un corso superiore tecnico biennale.

Per questi ufficiali, il cui organico era relativamente ristretto, erano, fra l'altro, pre-

visti, per i varî gradi, limiti di età superiori a quelli stabiliti per i pari grado, dell'arma del genio.

Ciò allo scopo di assicurare la necessaria continuità negli studi e nelle realizzazioni cui essi dovevano dedicarsi.

Provvidamente la legge si è preoccupata della sorte di questi ufficiali che appartenevano ai varî ruoli soppressi, stabilendo che essi fossero considerati come facenti parte ancora dei ruoli stessi, finché non avessero cessato dal servizio permanente, oppure fossero trattenuti in servizio fino al compimento dei limiti di età previsti dai ruoli rispettivi. Ciò è avvenuto per tutti gli ufficiali predetti, meno che per quelli appartenenti al soppresso ruolo del Servizio tecnico del genio, in quanto, nell'articolo 7 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, surrichiamato, si dispone:

« Gli ufficiali del ruolo del Servizio tecnico del genio, di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 3, continuano a rimanere nel servizio permanente nel ruolo degli ufficiali dell'arma del genio al posto nel quale figurano iscritti, agli effetti dell'avanzamento, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 1940, n. 370.

Essi sono compresi negli organici degli ufficiali dell'arma del genio ».

Per effetto della interpretazione letterale, restrittiva, di tale disposizione di legge, gli ufficiali del servizio tecnico, che pure avevano nel ruolo di provenienza limiti di età superiori per ciascun grado a quello dei colleghi appartenenti all'arma del genio, vengono collocati in pensione al raggiungimento dei limiti di età previsti per gli ufficiali dell'arma.

Ora, una tale interpretazione è consentita solo per il fatto che la legge non ha specificato che i predetti ufficiali avrebbero conservato i limiti di età previsti dal loro soppresso ruolo, così come è stato disposto per gli ufficiali degli altri ruoli disciolti. L'omissione — ché riteniamo sia un'omissione — va ascritta indubbiamente a dimenticanza e non al preciso, preordinato divisamento di ridurre i limiti di età, che per detti ufficiali erano stati espressamente stabiliti dalla legge. Riteniamo, e non vi può essere dubbio in proposito, che per la riduzione di detti limiti di età occorresse una espressa disposizione di legge. Si tratta di diritti quesiti ed espressamente sanciti dalla legge.

E, d'altra parte, non si spiegherebbe altrimenti tale diversità di trattamento.

È nota, poi, la grave crisi verificatasi nel Servizio tecnico del genio (stabilimenti e centri studi), per effetto di detto decreto legislativo soppressivo, che ha causato l'esodo di alcuni ufficiali dal servizio permanente. Pertanto, si è stati costretti a destinare agli stabilimenti o ai centri studi del genio i pochissimi ufficiali ancora in servizio permanente, provenienti dal suddetto servizio tecnico, o a richiamare, anche dalla riserva, ufficiali già ad esso appartenenti. D'altra parte, sembra che tale servizio sia in via di ricostituzione, e, pertanto, è da prevedere che sarà ancora più necessario potere disporre di ufficiali che, per avere appartenuto per tanti anni al disciolto servizio, danno garanzia di potere, con competenza e capacità, disimpegnare i compiti che, oggi più che mai, si presentano gravosi, per i continui progressi della scienza e della tecnica.

In queste condizioni, sarebbe un grave errore permettere che gli ultimi ufficiali rimasti vengano allontanati dal servizio tecnico; e perciò, onorevoli colleghi, per riparare ad una grave involontaria ingiustizia che si va perpetrando nei confronti di questi ufficiali a causa di una inadeguata interpretazione del citato decreto, nonché per ragioni tecniche e di opportunità, e ad evitare, infine, un ulteriore ingiustificato sfollamento degli elementi migliori, nell'attesa che venga stabilito un nuovo ordinamento definitivo dell'esercito, confido che vorrete approvare la proposta di legge d'iniziativa del Senatore Carrara, che è già stata approvata dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Mi corre l'obbligo di fornire alcuni chiarimenti su quest'argomento, soprattutto per esimere il Governo dalla accusa di una asserita dimenticanza nella precedente disposizione legislativa.

Nel 1940 fu creato il ruolo degli ufficiali del Servizio tecnico del genio, per i quali fu previsto un più elevato limite di età. Soppresso, poi, il ruolo, fu, di conseguenza, soppresso anche il più elevato limite di età per coloro che ne avevano fatto parte. Così, gli ufficiali che rientravano nell'arma del genio, dovevano rientrarvi a parità di condizioni con coloro i quali già vi si trovavano, altrimenti si sarebbe venuta a creare una condizione di sperequazione. Perché, il dire che costoro avevano delle particolari funzioni non è argomento valido a sostenere la tesi del beneficio, in quanto gli altri ufficiali dell'arma con particolari funzioni dovrebbero accampare anche essi gli stessi diritti. Solo per questa ragione,

nella precedente disposizione fu omesso il riferimento ai maggiori limiti di età.

Per quanto riguarda gli ufficiali di altri ruoli, debbo dire che ad essi fu riservato un trattamento quasi di sfavore rispetto al trattamento precedente, sicché non dovrebbero essere gli ufficiali del Servizio tecnico del genio a lamentarsi.

Ma le mie conclusioni discendono da altre premesse: bisogna considerare che costoro sono degli ottimi ufficiali i quali hanno dato nel passato, e danno tuttora, buona prova, e non sarebbe desiderabile per l'esercito perderli. Ed è per questo motivo, e non perché riconosca di essere precedentemente incorso in una omissione o in una dimenticanza, che il Governo, trattandosi di una proposta di iniziativa parlamentare, non intende opporsi, e si rimette alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico che è del seguente tenore:

« L'articolo 7 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, è integrato come segue:

« Per gli ufficiali del soppresso Servizio tecnico del Genio si applicano i limiti di età stabiliti dalla tabella n. 1 annessa alla legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata e dei disegni di legge nn. 2128, 2127 e 2245 esaminati nella seduta precedente.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta » (2128):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

« Autorizzazione della spesa di lire 250 milioni nell'esercizio finanziario 1951-52 per la traslazione e sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45 » (2127):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

« Misura dell'ammenda per i militari in congedo che contravvengono agli obblighi sulle chiamate di controllo e sulle dichiarazioni di residenza » (2245):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 22
Voti contrari 5

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

Senatore CARRARA: « Norma interpretativa autentica del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, articolo 3, comma *a*), e articolo 7 che soppresse il ruolo degli ufficiali del Servizio tecnico del genio » (2285):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bazoli, Bettinotti, Borellini Gina, Bosco Lucarelli, Bovetti, Cavalli, Chatrian, Codacci Pisanelli, Coppi Alessandro, Cuttitta, Fadda, Fanelli, Geuna, Greco Giovanni, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Marzarotto, Meda, Orlando, Pagliuca, Pajetta Giuliano, Pietrosanti, Roveda, Saccenti, Spiazzi, Valandro Gigliola e Vocino.

La seduta termina alle 10,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI